

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-162 del 11/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO DENOMINATO "BRASILE" SITO IN COMUNE DI BESENZONE (pc), VIA BOCETO SUPERIORE. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-102 del 09/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO DENOMINATO "BRASILE" SITO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), VIA BOCETO SUPERIORE. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 15/11/2016 n. 4495 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S. per l'attività di "allevamento suino" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Besenzone) con Provv. Unico del 23/11/2016 prot. n. 9983/16 .L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante un sistema di sub-irrigazione;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la seguente documentazione:

- l'istanza della Ditta CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 21/8/2017 (prot. ARPAE n. 10224 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta nello stabilimento in oggetto a seguito di modifica sostanziale consistente nell'intervento di realizzazione di ricovero per allevamento scrofe,. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per effettuare le emissioni in atmosfera;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante un sistema di sub-irrigazione (in proposito, l'Azienda ha dichiarato che l'attività, sotto questo profilo, prosegue senza modifiche);
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 20/11/2017 (prot. Arpae n. 14567 in data 21/11/2017);

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per le scrofette, la ristrutturazione degli spazi esistenti per le scrofe e l'allontanamento di parte dei lattonzoli;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 17390, è pari a 3584 capi così suddivisi:
 - scrofe: n. 656
 - scrofette: n. 150

- lattonzoli: n. 2770
- verri: n. 8
- in relazione al progetto di ampliamento proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero dei box e degli spazi disponibili, sarà pari a 1692 capi così suddivisi:
 - scrofe: n. 738
 - scrofette: n. 466
 - lattonzoli: n. 480
 - verri: n. 8
- l'azienda, nel suo complesso, risulta avere i contenitori per il liquame aventi capacità di contenimento coerenti con le disposizioni regolamentari regionali vigenti in materia;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dalle docce) vengono trattate mediante un pozzetto degrassatore (da 5 A.E.), una fossa Imhoff (da 3 A.E.) e successivamente convogliate nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione (condotta disperdente di 10 metri lineari).

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza prot. n. 106227 del 11.12.2017 (prot. n. 15498 in pari data), con la quale ha comunicato le proprie valutazioni per quanto riguarda il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 19/12/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché delle precisazioni fornite dal rappresentante della Ditta proponente in merito ai chiarimenti richiesti - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S. , per l'attività di "allevamento suini" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante un sistema di sub-irrigazione; ;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CO' EMILIA E MINARDI NELLO S.S.** (C. FISC. 01173710334) per l'attività di "allevamento suini" svolta nello stabilimento denominato "Brasile" sito in Comune di Besenzone (PC) via Boceto Superiore (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito sul suolo mediante un sistema di sub-irrigazione;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione le seguenti prescrizioni:
 - a) il sistema disperdente di sub-irrigazione mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante; a tal fine dovrà essere verificato che non avvengano progressivi innalzamenti della falda;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - c) dovrà essere sempre garantito il passaggio di aria nel terreno sovrastante l'impianto di sub-irrigazione;
 - d) non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff e del degrassatore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, il gestore deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di due anni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) deve essere mantenuto in efficienza il sistema fognario utilizzato per la veicolazione dei liquami verso i terreni aziendali limitrofi, al fine di evitare rotture accidentali e perdite di effluenti zootecnici nell'ambiente. In caso di accidentale malfunzionamento dei sistemi fognari o di qualunque apparato che possa pregiudicare il corretto contenimento degli effluenti, deve essere data tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale di Arpae;
 - d) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;

e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;

4. **di fare salvo** che:

- per quanto attiene le **emissioni in atmosfera**, il gestore, avendo aderito all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06, è tenuto a rispettare quanto disposto dalla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla delibera stessa;
- dall'1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 115 del 11.4.2017;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata.
- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Besenzone) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.